



Comune di Pompiano

REGOLAMENTO
DI
POLIZIA URBANA

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità	3
Art. 2 - Oggetto e applicazione	3
Art. 3 - Definizioni	3
Art. 4 - Vigilanza	3
Art. 5 - Sanzioni	4
Art. 6 - Utilizzo stemma comunale	4

TITOLO II- SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA URBANA E DELL'IGIENE AMBIENTALE

Art. 7 - Comportamenti vietati	4
Art. 8 - Altre attività vietate	5
Art. 9 - Nettezza del suolo e dell'abitato	6
Art. 10 - Caravan, autocaravan, tende, accampamenti e/o campeggi	6
Art. 11- Misure mirate ad una maggiore sicurezza stradale nonché ad un decoro comunale	6
Art. 12 - Disciplina dell'accattonaggio	7
Art. 13- Volantinaggio in cassette postali	7
Art. 14- Sgombero neve	7
Art. 15 - Accensione fuochi	7

SEZIONE II – DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

Art. 16 - Divieti	7
Art. 17 - Disposizioni sul verde privato	8
Art. 18 - Pubblica quiete, tranquillità delle persone	8

TITOLO III- TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA ED AMMINISTRAZIONE STABILI

Art. 19 - Spettacolo ed intrattenimenti	9
Art. 20 - Strumenti musicali	9
Art. 21- Pubblicità fonica	9
Art. 22 - Rumori provocati da mestieri e attività	9
Art. 23 - Sovraffollamento in locali ad uso abitativo	9
Art. 24 - Amministrazione degli stabili	10
Art. 25 - Manutenzione e sicurezza degli edifici	10

TITOLO IV- CUSTODIA, MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 26 - Disposizioni generali	10
Art. 27 - Tutela degli animali domestici	10
Art. 28 - Protezione della fauna selvatica	10
Art. 29 - Divieti specifici	11
Art. 30 - Animali molesti	11
Art. 31 - Mantenimento dei cani	11
Art. 32 - Obbligo di raccolta delle deiezioni solide a tutela del patrimonio	12
Art. 33 - Animali liberi	12

TITOLO V- NORME FINALI

Art. 34 - Abrogazioni	12
-----------------------	----

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Finalità

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto dell'Ente, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

Art. 2

Oggetto e applicazione

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di: a) sicurezza e qualità dell'ambiente urbano; b) quiete pubblica, privata e amministrazione stabili, c) protezione e tutela degli animali.
2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dall'Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali e dagli operatori della Polizia Locale, nonché dai funzionari delle Aziende per i Servizi Sanitari e dell'Agenzia regionale per la Protezione dell'ambiente, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.
3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 3

Definizioni

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:
 - a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato di servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in assenza di chiara indicazione al pubblico del limite della proprietà privata;
 - b) i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
 - c) le acque interne;
 - d) i monumenti e le fontane;
 - e) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
 - f) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.
2. Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.
3. Per utilizzazione dei beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

Art. 4

Vigilanza

1. Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale che non sono proprie dell'Autorità dello Stato, ai sensi del d. lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e del d. lgs. n. 112/98. Gli agenti dell'ufficio di Polizia Locale possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni a cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

2. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od organi di polizia statale, nonché gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 5

Sanzioni

1. La violazione di disposizione del Regolamento è punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa per essa determinata, in via generale ed astratta, nel regolamento medesimo.
2. Alla contestazione della violazione delle disposizioni del regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e dalla Legge Regionale 5 dicembre 1983, n. 90. In particolare, entro 60 giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'Ufficio di Polizia Locale scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti. A cura dell'Ufficio, il ricorso sarà inoltrato ai responsabili del settore od ufficio aventi competenza specifica sulla materia di cui trattasi. In tutte le ipotesi in cui il presente Regolamento prevede che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nelle leggi 24 novembre 1981, n. 689, salvo le modifiche e le deroghe previste dalle norme di questo titolo.
3. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.
4. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione della norma speciale o del testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.
5. Qualora alla violazione di norme di Regolamento conseguono danni ai beni comuni, il responsabile, ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva o solidale.
6. Il pagamento della somma dovuta viene effettuato dal responsabile o dall'obbligato solidale mediante versamento a favore del Comune di Pompiano (BS). Per il pagamento rateale si applica l'articolo 26 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
7. Quando la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 della legge n. 689/81, sono tenuti in solido negli obblighi la persona giuridica ed i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.
8. Le sanzioni previste dal presente Regolamento si applicano anche per le violazioni alle ordinanze sindacali e/o dirigenziali. Le stesse potranno prevedere sanzioni accessorie alle violazioni delle norme contenute nel presente regolamento.

Art. 6

Utilizzo stemma comunale

1. L'utilizzo dello stemma comunale senza autorizzazione è punito con la sanzione pecuniaria da € **75,00 a 450,00**.

TITOLO II – SICUREZZA E QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO

SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE

Art. 7

Comportamenti vietati

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro del paese, fatte salve le disposizioni in materia di tutela della sicurezza pubblica previste dal Decreto Legge n. 92/2008 convertito con modificazioni nella Legge n. 125/2008 e D.M. 5 agosto 2008, è vietato:

- a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi di manutenzione eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito, da soggetti a tale scopo autorizzati;
 - b) imbrattare con scritte e disegni o danneggiare monumenti, edifici pubblici e privati, strade di qualsiasi natura, pali della pubblica illuminazione, la segnaletica stradale e qualsiasi altro manufatto di arredo urbano;
 - c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
 - d) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
 - e) collocare, affiggere o appendere alcunchè su beni pubblici e, ove non siano autorizzati, sulle altrui proprietà;
 - f) praticare giochi **pericolosi e molesti** sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per se o per gli altri o procurare danni;
 - g) lanciare o collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico volantini o simili; sono soggetti ad autonoma sanzione sia l'esecutore sia la persona fisica o giuridica committente del messaggio pubblicizzato mediante il volantinaggio;
 - h) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti, pensiline e prese antincendio;
 - i) compiere, in luogo pubblico o in vista al pubblico, atti o esporre cose contrarie all'igiene o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
 - j) utilizzare l'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto e degli idranti. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, indumenti e simili;
 - k) abbandonare autoveicoli e motoveicoli, non funzionanti, privi di assicurazione su suolo pubblico;
 - l) abbandonare al suolo pubblico, su panchine o altri arredi urbani, i vuoti dei contenitori delle bevande, bicchieri, cartoni, contenitori alimentari, nonché rifiuti di qualsiasi altro tipo;
2. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00 oltre alla corresponsione delle spese di ripristino nel caso di danneggiamento.

Art. 8

Altre attività vietate

1. A tutela della incolumità e della igiene pubblica è vietato:
 - a) utilizzare cortili, balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, che creino disagi e inconvenienti igienici salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
 - b) collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, vasi di fiori, fioriere, ombrelloni da sole o altra cosa mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
 - c) procedere all'innaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni o procedere alla pulizia di balconi e terrazzi procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti il fabbricato creando disturbo o pericolo al pubblico transito;
 - d) procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, stracci, tovaglie o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento;
 - e) stendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori dalle finestre, sui terrazzi e balconi prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico;
 - f) ogni merce esposta per la vendita, non dovrà costituire pericolo ed ostacolo, per forma, materiale e posizionamento, per i passanti in particolare ipovedenti o non vedenti o in carrozzina;
 - g) esporre alla vista dei passanti qualsiasi oggetto o merce che possa recare offesa al decoro pubblico;

- h) esporre merce o oggetti che possano facilmente sporcare il suolo pubblico o i passanti, ovvero emanare odori nauseanti o molesti.
2. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€ 25,00 a € 150,00**.

Art. 9

Nettezza del suolo e dell'abitato

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone. In particolare è vietato depositare nelle adiacenze dell'isola ecologica o punto di raccolta qualsiasi tipo di rifiuto.
2. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, collocando idonei raccoglitori dei rifiuti per la cenere, i mozziconi di sigarette al loro regolare svuotamento.
3. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla circostante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede.
4. Chiunque pone sul suolo pubblico, previa autorizzazione, manufatti a scopo ornamentale (es. fioriere, vasi etc.) e per altre finalità è responsabile della loro manutenzione e pulizia.
5. I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.
6. I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati. Nell'esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via.
7. I responsabili di qualsiasi attività che si svolga sul suolo pubblico dovranno adottare apposite cautele per impedire il verificarsi di eventi di danno o pericolo nei confronti dei passanti, della cittadinanza o di intralcio alla circolazione.
8. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da **€ 50,00 a € 300,00**.

Art. 10

Caravan, autocaravan, tende, accampamenti e/o campeggi

1. E' vietata qualsiasi forma di insediamento sotto forma di bivacco, accampamento o campeggio e con tende furgoni o con autocaravan, su tutto il territorio comunale. In caso di accertata violazione al predetto divieto si procede all'allontanamento che è eseguito previa notifica agli interessati del relativo provvedimento.
Eventuali deroghe al presente divieto sono ammesse solo su autorizzazione del Sindaco per eventi di carattere sociale ed umanitario e per lo stretto necessario.
2. Nel caso di occupazione di aree private, trovano applicazione le procedure previste dalle leggi vigenti.
3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa della somma da **€ 50,00 a € 300,00**.

Art. 11

Misure finalizzate ad una maggiore sicurezza stradale nonché ad un decoro comunale

1. E' vietato esercitare la domanda di prestazioni sessuali a pagamento, al fine di tutelare la sicurezza stradale, condotta a bordo di veicoli circolanti sulla via pubblica. Per gli atti contrari alla pubblica decenza trova applicazione l'art. 726 c.p.
2. Chiunque violi la disposizione del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da **€ 75,00 a € 450,00**.

Art. 12

Disciplina dell'accattonaggio

1. Ogni effettiva condizione di indigenza, rilevata dalla polizia locale e dalle altre forze di polizia, dovrà essere tempestivamente segnalata all'assessorato ai servizi sociali, al fine di porre in atto idonei e tempestivi interventi assistenziali.
L'accattonaggio nel territorio comunale è vietato qualora svolto in violazione dell'art. 600-octies del codice penale (con minori) o sui marciapiedi dei luoghi pubblici quando ciò costituisce intralcio alla circolazione pedonale.
2. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da **€ 25,00 a € 150,00.**

Art. 13

Volantinaggio in cassette postali

1. E' vietato depositare materiale pubblicitario nelle cassette postali o all'interno di spazi condominiali laddove i proprietari degli edifici abbiano esposto visibile cartello di non gradimento e/o divieto o abbiano installato un apposito contenitore. Le violazioni sono contestate in solido al committente del volantinaggio e/o alla società di distribuzione.
2. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da **€ 25,00 a € 150,00.**

Art. 14

Sgombero neve

1. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di nevicate devono provvedere in corrispondenza di edifici e negozi e delle loro pertinenze, a eliminare il pericolo.
2. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€ 25,00 a € 150,00**

Art. 15

Accensione fuochi

1. E' vietata l'accensione di fuochi all'aperto in luoghi abitati e nelle immediate vicinanze di luoghi abitati, salvo per piccoli fuochi in bracieri, griglie, forni, caminetti e barbecue mirati alla cottura di cibi, avendo cura di non creare disturbo a terzi. Nell'accensione di fuochi per pratiche agricole bisogna attenersi alle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale
2. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da **€ 25,00 a € 150,00.**

SEZIONE II – DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

Art. 16

Divieti

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati, salvo diversa e specifica regolamentazione è vietato:
 - a) introdursi nelle parti riservate ai pedoni, sulle aiuole e nei siti erbosi ed in altre zone non destinate alla circolazione con veicoli in genere compresi i velocipedi;
 - b) introdurre i cani nelle aree espressamente attrezzate a parco giochi per bambini;
 - c) calpestare le aiuole, danneggiare le siepi, gli alberi, le panchine, i lampioni o qualsiasi altro oggetto in posto a pubblico uso o ornamento;
 - d) guastare o sporcare panchine, salire sugli alberi, scuoterli, scagliare loro contro pietre, bastoni e similari, appendere manifesti alle piante;
 - e) collocare cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi salvo specifica autorizzazione dell'Autorità comunale;
 - f) gettare rifiuti fuori dagli appositi cestini,
 - g) dedicarsi a giochi che possono recare molestia, pericolo o danno, o che siano espressamente vietati dalle autorità;
 - h) fare uso di impianti e attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato un'età di anni **14**, se non diversamente disposto;

- i) nelle aree verdi di piccole dimensioni o che si trovino nel centro cittadino, attrezzate con giochi destinati ai bambini, il gioco del calcio o altro gioco che causi pericolo o molestia agli stessi;
 - j) fatti salvi i divieti e le limitazioni previste dal Codice della Strada è consentito ai bambini l'uso di tricicli, piccole biciclette, automobiline a pedali o elettrici, monopattini o altri giochi che non rechino disturbo.
2. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da **€ 25,00 a € 150,00.**

Art. 17

Disposizioni sul verde privato

1. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi condomini, situati in fregio o in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami per modo che vi sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.
2. E' fatto obbligo inoltre ai proprietari dei fondi, parchi e giardini di tagliare e regolare i rami che coprono o creano intralcio alla illuminazione pubblica, fili elettrici, telefonici, impianti semaforici e cartellonistica stradale.
3. E' fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie, gli alberi pericolanti e quant'altro sia caduto sulla sede stradale.
4. I proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose e tali da non creare pericolo igienico, provvedendo a garantire la pulizia ed in particolare lo sfalcio delle erbe infestanti, e alla loro rimozione. La disposizione vale anche per il verde condominiale.
5. Le aree edificabili, lottizzi in fase di realizzazione, dovranno essere tenuti in condizioni accettabili, in modo da non essere ricettacoli di animali quali ratti e rettili, ed al fine di evitare immagini di degrado urbano. Dovranno essere in particolare evitati accumuli di rifiuti e ramaglie e dovrà essere assicurato un regolare sfalcio dell'erba. Sono altresì tenuti ad effettuare le stesse operazioni di disinfestazione e derattizzazione ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.
6. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui al comma 5, nel verbale di accertamento della violazione e correlata sanzione pecuniaria verrà emesso l'invito a provvedere al ripristino dei luoghi entro 10 giorni dalla data di contestazione, ovvero notifica del verbale. Trascorso inutilmente tale termine, si provvederà ad emettere formale ordinanza per il ripristino dei luoghi e delle condizioni igieniche ed il termine, entro cui provvedere, decorso il quale si procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati, al recupero delle somme anticipate ed alla comunicazione della notizia del reato di cui all'art. 650 del C.P. all'Autorità giudiziaria competente.
7. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€ 25,00 a € 150,00.**

TITOLO III – TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA ED AMMINISTRAZIONE STABILI

Art. 18

Pubblica quiete, tranquillità delle persone

1. Il Comune tutela e assicura la quiete e la tranquillità delle persone quale presupposto della qualità della vita. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento nei luoghi pubblici come in private dimore, di disturbare la pubblica quiete e la tranquillità delle persone, anche singole, in rapporto al giorno, all'ora e la luogo in cui il disturbo è commesso, secondo il normale apprezzamento. E' particolarmente tutelata la fascia oraria: giorni feriali (lavorativi): dalle ore 24,00 alle ore 07,00 e dalle ore 12,00 alle ore 14,00; giorni festivi: dalle ore 24,00 alle ore 09,00 e dalle ore 12,00 alle ore 15,00.

Art. 19

Spettacoli e trattenimenti

1. Fatti salvi i limiti di emissioni sonore previsti dalle vigente normativa in materia, i titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio delle attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti ed i responsabili dei circoli privati devono assicurarsi che suoni e rumori prodotti nel locale (musica in particolare) non possono essere uditi all'esterno tra le ore 24.00 e le ore 07.30.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti, dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, quali consumazioni al di fuori del plateatico assegnato, e assembramenti da cui derivino schiamazzi rumori o disturbo.
3. Le autorizzazioni per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata; per qualsivoglia spettacolo o manifestazione in esterno è comunque imposta una limitazione massima alle ore 24.00, salvo motivata autorizzazione rilasciata dagli Uffici comunali.
4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€ 50,00 a € 300,00**.

Art. 20

Strumenti musicali

1. Chi nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali e si eserciti al canto, è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.
2. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali o l'esercizio del canto dalle ore 22.00 alle ore 08.00 e nei mesi di giugno, luglio ed agosto anche dalle ore 12.30 alle ore 15.00, salvo si certifichi, la totale insonorizzazione del locale ove vengono esercitate le attività.
3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€ 25,00 a € 150,00**.

Art. 21

Pubblicità fonica

1. La pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dalle vigenti disposizioni di legge.
2. Per la propaganda elettorale si applicano le pubblicazioni di cui all'art. 7 della Legge 24 Aprile 1975 nr.130.
3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€ 25,00 a € 150,00**. In caso di recidiva delle violazioni degli obblighi e divieti su esposti, può essere disposta la sanzione accessoria della revoca dell'autorizzazione.

Art. 22

Rumori provocati da mestieri e attività

1. Fatto salvo, comunque, il rispetto dei limiti di immissione, assoluti e differenziali, e di emissione stabiliti dalla vigente normativa statale, dal Piano di zonizzazione acustica e salvo deroghe per comprovati motivi concesse dall'amministrazione comunale, anche con riferimento agli orari l'esercizio di professioni o mestieri rumorosi, con l'uso di macchine, apparecchi e strumenti che provochino rumori, strepiti o vibrazioni sono consentiti nel territorio comunale nei giorni feriali: dalle ore 07,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 19,30, nei giorni festivi: non consentiti.

Art. 23

Sovraffollamento in locali ad uso abitativo

1. E' vietato il sovraffollamento dei locali destinati ad abitazione. Si considera sovraffollamento la presenza, anche se temporanea ed occasionale, di più di una persona rispetto ai parametri attualmente indicati dalla D.G.R. 26.11.2004 n. 7/19638 e dal Regolamento Locale di Igiene, che non sia qualificabile come mera visita di cortesia.
2. Fatte salve le sanzioni previste dal Regolamento di Igiene e da Leggi speciali, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€ 25,00 a € 150,00**.

Art. 24

Amministrazione degli stabili

1. Nell'atrio dei condomini deve essere affisso il nominativo, l'indirizzo dell'Amministratore ed il recapito telefonico, al fine di permetterne una rapida reperibilità in caso di necessità urgenti.
2. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€ 25,00 a € 150,00**.

Art. 25

Manutenzione e sicurezza degli edifici

1. Ferme restando le disposizioni del Regolamento edilizio comunale, i proprietari, i locatari e i concessionari degli edifici, sono tenuti a mantenere ogni edificio e le sue pertinenze in buono stato di manutenzione e pulizia, in ogni sua parte, in modo da prevenire pericoli, cadute, allagamenti
2. In caso di non utilizzo degli edifici, gli stessi dovranno essere comunque mantenuti in sicurezza attuando inoltre tutti gli accorgimenti possibili al fine di evitare indebite intrusioni, occupazioni abusive e danneggiamenti, chiudendo efficacemente tutte le zone di accesso.

TITOLO IV – CUSTODIA O MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 26

Disposizioni generali

1. Fermo restando quanto previsto da norme statali, regionali in materia di tutela degli animali, devono essere rispettate le norme contenute negli articoli che seguono qualora non incompatibili con tali norme. Per i controlli, qualora, necessiti il parere tecnico, si provvederà a richiedere l'intervento del Servizio di medicina di Veterinaria dell'ASL. Nei casi urgenti tale richiesta potrà essere effettuata direttamente dall'organo accertatore anche con richiesta verbale o telefonica.

Art. 27

Tutela degli animali domestici

1. In ogni luogo e circostanza è fatto divieto di maltrattare o molestare gli animali domestici, anche randagi, e di provocare loro danno o sofferenza, di percuoterli, sottoporli a sforzi eccessivi e rigori climatici ingiustificati.
2. E' vietato abbandonare animali domestici.
3. Il proprietario o il custode di animali è tenuto a garantire costantemente le cure necessarie, e rispettare tutte le norme dettate per la tutela ed il benessere dell'animale, facendo ricorso, ove necessario, al veterinario. Qualora il proprietario non provveda, alle cure necessarie, il comune avvertirà l'ASL, per quanto di competenza.
4. I possessori dei cani devono impedire che con il loro abbaiare, guaire, ululare o latrare, disturbino, in modo insistente e inequivocabile il vicinato.
5. Il proprietario o il custode del cane, deve adottare tutte le cautele necessarie per evitare che l'animale tenuto possa abbaiare di continuo
6. E' vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio con l'accompagnatore che guida un veicolo a motore.
7. Chiunque violi di cui ai commi 3), 4) e 5) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€ 25,00 a € 150,00**.
8. Chiunque violi le disposizioni di cui ai commi 1), 2) e 6) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€ 50,00 a € 300,00**.

Art. 28

Protezione della fauna selvatica

1. E' vietata la distruzione di nidi di uccelli o tane di altri animali.
2. E' fatto divieto di detenere in strutture private specie selvatiche proibite dalla normativa internazionale a tutela delle stesse.
3. Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta e il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o di raccapriccio per terzi.
4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€ 25,00, a € 150,00**.

Art. 29

Divieti specifici

1. A rispetto e a tutela degli animali, è fatto divieto, in tutto il territorio comunale, di offrire animali vivi di qualsiasi specie quale premio di vincite in gare e giochi di qualsivoglia natura o quale omaggio a scopo pubblicitario.
2. E' vietato utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private con l'eccezione di attività circensi, manifestazioni organizzate da associazioni di volontariato, Forze dell'ordine, Protezione civile, solo a scopo dimostrativo.
3. E' vietata la detenzione di animali di qualsiasi specie, esposti alle intemperie, senza un adeguato riparo e senza la costante disponibilità di acqua e cibo.
4. E' vietato trasportare cani e altri animali domestici chiusi nel bagagliaio dell'auto o comunque all'interno di contenitori che non assicurino un'adeguata aerazione.
5. Gli animali esposti per la vendita all'interno dei negozi devono avere assicurati spazio, aerazione e illuminazione adeguati alle necessità della specie e dell'età.
6. E' fatto divieto di utilizzare gli animali per la pratica dell'accattonaggio, in particolare, è comunque vietata l'esposizione di animali non in buono stato di salute, cuccioli lattanti o cuccioli da svezzare.
7. E' vietata l'organizzazione di combattimenti tra animali di qualsiasi specie.
8. E' vietato altresì assistere a combattimenti organizzati tra animali.
9. Chiunque violi le disposizioni di cui ai commi 1), 2), 3), 4), 5), 6) 8) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€ 25,00 a € 150,00**.
10. Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 7) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€ 50,00 a € 300,00**.

Art. 30

Animali molesti

1. Gli animali pericolosi devono essere custoditi in modo tale da non poter nuocere all'altrui incolumità.
2. Gli agenti di Polizia Locale, oltre a contestare la violazione della disposizione di cui sopra al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non più disturbare la quiete pubblica e privata ovvero a non nuocere all'incolumità altrui.
3. Chiunque possieda un cane appartenente ad una delle "razze cani pericolosi" elencate in provvedimenti appositi emanati da autorità nazionali, regionali, provinciali e comunali, ha l'obbligo di stipulare un'adeguata polizza assicurativa specifica per danni causati a terzi dal cane stesso.
4. Il proprietario o il detentore deve sempre affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente e deve assicurarsi che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.
5. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€ 25,00 a € 150,00**.

Art. 31

Mantenimento dei cani

1. In base alla normativa vigente è fatto obbligo ai proprietari dei cani di iscriverli all'anagrafe canina e di munirli di apposito dispositivo di identificazione.
2. Ferme restando le disposizioni del regolamento veterinario per la profilassi della rabbia, a tutela della incolumità pubblica e privata, i cani devono sempre essere condotti, salvo nei luoghi loro espressamente destinati, al guinzaglio e, se di razza pericolosa, anche con museruola.
3. Le recinzioni della proprietà privata, confinante, con strade pubbliche o altra proprietà privata, devono essere conservate in modo idoneo per evitare che l'animale possa fuggire, avere consistenza e spazio tra un elemento e l'altro tale da non permettere la fuoriuscita del muso dell'animale al fine di evitare che possa mordere o arrecare danni a persone ed animali che si trovino dall'altra parte della recinzione.
4. Salvo diversa disposizione del regolamento condominiale, la custodia, anche momentanea, di animali su balconi, terrazzi e simili, deve essere eseguita evitando danno o molestia ai passanti e agli inquilini dei piani inferiori, in particolare mediante scolo di deiezioni, perdita di pelo, ecc.
5. Gli animali tenuti alla catena devono poter raggiungere un riparo adeguato ed avere i contenitori dell'acqua e del cibo sempre disponibili. La lunghezza della catena di almeno 5 metri deve permettere al cane di poter effettuare i propri bisogni lontano dalla zona dove l'animale consuma cibo e acqua.

6. Nelle aree loro appositamente destinate ed opportunamente delimitate e segnalate ove esistenti, i cani possono essere lasciati liberi, purchè sotto il controllo costante del proprietario e dell'accompagnatore. Dei danni che i cani eventualmente provochino al verde pubblico, ad altri cani, alle persone rispondono i proprietari in solido con il conduttore.
7. Nei luoghi e nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno ed i cani possono essere tenuti senza museruola soltanto se legati, in modo tale che per le dimensioni del luogo, sia garantita la sicurezza dei terzi, e custoditi in modo da non recare danno alle persone.
8. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€ 25,00 a € 150,00**.

Art. 32

Obbligo di raccolta delle deiezioni solide a tutela del patrimonio pubblico

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani ed altri animali, fatta eccezione per i conduttori di cane guida, hanno l'obbligo di raccogliere immediatamente le deiezioni solide con successivo smaltimento prodotte dagli animali su suolo pubblico o comunque su qualsiasi spazio aperto al pubblico e di impedire le deiezioni liquide sulle soglie delle abitazioni, attività commerciali, uffici pubblici e sui veicoli in sosta.
2. I proprietari o detentori di cani o altri animali, che si trovano su area pubblica o di uso pubblico devono sempre essere muniti di sacchetti di plastica, con guanti o paletta, od altra attrezzatura, per la rimozione immediata delle deiezioni solide prodotte dagli animali.
3. I proprietari di cani, le persone incaricate della loro custodia, o i conduttori, devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi, struttura, infrastruttura o manufatto, mobile e immobile di proprietà pubblica, ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.
4. E' vietato introdurre cani, ancorchè condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone inabili, nelle aree, opportunamente delimitate e segnalate, destinate ai giochi.
5. Fatta salva l'applicazione della normativa speciale regionale in vigore, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€ 25,00 a € 150,00**.

Art. 33

Animali liberi

1. E' vietato lasciare cibo negli spazi pubblici, nelle aiuole, nei giardini pubblici per i piccioni o altri animali randagi. L'eventuale distribuzione di cibo deve essere fatta osservando cautele che evitino disagi al decoro ed all'igiene pubblica, mediante la sorveglianza dei generi alimentari fino alla loro consumazione totale e quindi mediante l'asportazione delle ciotole e dei resti di cibo. Il cibo non deve comunque imbrattare in alcun modo il suolo pubblico.
2. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€ 25,00 a € 150,00**.

TITOLO V – NORME FINALI

Art. 34

Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia il precedente Regolamento di Polizia Urbana e le sue successive modificazioni; nonché tutti gli atti, ordinanze ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esso incompatibili.